

INDENNITA' DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA DAL 15 NOVEMBRE 2023 – D.M.150/23

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER L'ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. – (vedansi le tabelle sia per la mediazione obbligatoria che volontaria). AbcMediazione applica unicamente le tabelle minime ex art.31.I°co dm 150/23.

SPESE VIVE

- **Gratis** per convocazioni tramite pec fornite dalle parti
- Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale:
 - € 9 per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale a/r
 - € 12 per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale r1
 - **A partire da € 15€** per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale a/r
- Servizio di firma digitale e conservazione : per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma per la conservazione a norma cad: **€ 10 + iva al 22%**
- Servizio di rilascio copie **€ 5 +iva** ogni 10 copie

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte chiamata.

SVOLGIMENTO PRIMO INCONTRO

Il primo incontro si svolge tendenzialmente con la durata massima di due ore nella stessa giornata. Ciò, fatti salvi casi, espressamente motivati, nei quali sempre all'interno della complessiva durata di due ore, può essere disposto un unico differimento. Oltre le due ore si intenderà come incontro successivo.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con

incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi le modalità di pagamento.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è **esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000**, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un **credito d'imposta fino a € 600** per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un **totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica**. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un **credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato** dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il **patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato** se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il **patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione**, a prescindere dall'esito della mediazione.

DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Abc Mediazione (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.